

**LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2006, n. 19****DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA**

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 18 luglio 2014, n. 17

L.R. 24 marzo 2022, n. 3

Bollettino Ufficiale n. 75 del 24 marzo 2022

**Art. 1***Variazione dell'aliquota IRAP per alcuni settori di attività*

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006, l'aliquota dell'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è determinata nella misura del 5,25 per cento per le seguenti divisioni riferite ai settori di attività economiche, secondo la classificazione ATECOFIN dell'Agenzia delle entrate:

- |                |  |
|----------------|--|
| divisione 23 - | Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari;  |
| divisione 40 - | Produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas, di calore;                    |
| divisione 64 - | Poste e telecomunicazioni;   |
| divisione 65 - | Intermediazione monetaria e finanziaria (escluse le assicurazioni e i fondi pensione); |
| divisione 66 - | Assicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie;         |
| divisione 67 - | Attività ausiliarie dell'intermediazione finanziaria e delle assicurazioni.            |

2. L'aliquota determinata al comma 1 si applica al valore della produzione netta realizzata nel territorio della regione Emilia-Romagna.

**Art. 2***Aliquota dell'Addizionale regionale all'IRPEF*

(prima sostituito da art. 34 L.R. 18 luglio 2014, n. 17, poi da art. 1 L.R. 24 marzo 2022, n. 3)

1. A decorrere dall'anno d'imposta 2022, in attuazione dell' articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è stabilita per scaglioni di reddito applicando, rispetto all'aliquota di base, le seguenti maggiorazioni:

- a) di 0,10 punti percentuali per i redditi fino a 15.000,00 euro;
- b) di 0,70 punti percentuali per i redditi oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro;
- c) di 0,80 punti percentuali per i redditi oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro;
- d) di 1,04 punti percentuali per i redditi oltre 50.000,00 euro.

**Art. 3***Estinzione del contenzioso*

1. Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge relativi ai tributi regionali, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito, non superi l'importo di 16,53 euro.

2. Se l'importo del credito supera il limite previsto nel comma 1, si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti il medesimo tributo.

**Art. 4***Abrogazione di norme*

1. È abrogato il comma 1 bis dell' articolo 7 bis della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi).

**Art. 5***Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.